



Partecipazioni



▶ **Caratteri economico-aziendali**

- Quote di proprietà di altre imprese

▶ **Allocazione dei valori in bilancio**

B)III. Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

- a) imprese controllate*
- b) imprese collegate*
- c) imprese controllanti*
- d) altre imprese*


C)III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) partecipazioni in imprese controllate*
- 2) partecipazioni in imprese collegate*
- 3) partecipazioni in imprese controllanti*
- 4) altre partecipazioni*




► **Valutazione (normativa e principi contabili nazionali)**

— *Criterio generale* —



— *Criterio alternativo* —





a) Partecipazioni immobilizzate: il metodo del costo

➔ possibile per tutte le **partecipazioni immobilizzate**

- Se $C > Pn$: motivazione in Nota integrativa se in società controllate o collegate *ex art. 2426, 1° c., n. 3, 2° capoverso*, per rischi di perdita di valore
- Necessità di **svalutazione**
 - rischi insolvenza emittente
 - perdita redditività titolo
- Eventuale **ripristino valore originario**
- Allocazione in Conto economico di ***dividendi percepiti***



a) Partecipazioni immobilizzate: il metodo del patrimonio netto

- ➔ possibile per le **partecipazioni immobilizzate** in **imprese controllate e collegate**
- Il valore per il quale la partecipazione è iscritta viene “*ancorato*” al patrimonio netto della partecipata (*pro-quota*)
- Secondo la dottrina, deve essere applicato quando il criterio del costo storico conduce a risultati assolutamente divergenti rispetto all’effettiva situazione patrimoniale della società partecipata

Criteri di determinazione

- Il costo della partecipazione è aumentato degli utili e diminuito delle perdite maturate (per competenza) dalla partecipata
- Sono eliminati gli utili e le perdite – in capo alla partecipata – relativi a scambi con la partecipante non ancora realizzati
- Devono essere assestate nel tempo le *differenze originarie* fra il *costo* sostenuto per l’acquisto della partecipazione ed i *corrispondenti valori del patrimonio netto della partecipata*



Analisi della differenza tra il prezzo di acquisto delle partecipazioni (**C**) e il corrispondente valore contabile del patrimonio netto delle partecipate (**Pn**)

- Differenza positiva (**C** > **Pn**)

- a. diversità valori [storici ↔ correnti]
- b. avviamento positivo (*goodwill*) → incluso nel valore della partecipazione
- c. condizioni di prezzo *sfavorevoli* → svalutazione della partecipazione

- Differenza negativa (**C** < **Pn**)


- a. diversità valori [storici ↔ correnti] (*raro*)
- b. avviamento negativo (*badwill*) → incluso nel valore della partecipazione
- c. condizioni di prezzo *favorevoli* → incluso nel valore della partecipazione


N.B.: non sempre è facile discriminare tra **b.** e **c.**



Applicazione dell'art. 2426, n. 4

- corrispondente quota Pn “*ultimo bilancio approvato*”
 - al netto dividendi
 - effettuate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato
 - e quelle necessarie per il rispetto dei principi di cui agli artt. 2423 e 2423-bis

- necessario confronto tra 
 - $C = Pn$
 - $C > Pn, C < Pn \rightarrow$ sistemazione *differenza*

- Plus/minusvalenza su partecipazione
 - iscrizione *riserva non distribuibile*



Esempio di determinazione del Valore di una Partecipazione nella società B (partecipata all'80% dalla Società A)

Dati:

- Costo d'acquisto al 1°.1.x1: 100.000
- Composizione Pn della Soc. B al 31.12.x1:

capitale sociale	70.000
riserve	10.000
utile es. x1	20.000
- Distribuzione ad "A" nell'esercizio x2 di un dividendo di 10.000
- Differenza iniziale tra C e Pn 36.000
 - maggior valore degli impianti 21.000 (amm. in 10 anni)
 - avviamento 15.000 (amm. in 5 anni)
- Utili interni sulle rimanenze 5.000



Metodo del costo

Esercizio x1

Partecipazioni	
100.000	

*Nessuna rilevazione
utile/perdita*

Esercizio x2

Partecipazioni	
100.000	

Cassa		Dividendi Proventi da part. — C)15)	
10.000			10.000



Metodo del patrimonio netto

Calcolo:

Utile su base consolidata

• utile Società B 31.12.x1	20.000
• – utili interni su rimanenze	–5.000
• utile Società B 31.12.x1 al netto degli utili interni	15.000
• quota 80% della Società A	12.000

Assestamento del maggior costo rispetto al Pn

• ammortamento maggior valore impianto	2.100
• ammortamento avviamento	3.000
• totale	5.100

$$12.000 - 5.100 = \underline{6.900}$$



Metodo del patrimonio netto (*segue*) (*integrale*)

Esercizio x1

Partecipazioni		Rivalutazioni di part. Rettifiche di valore di attività finanziarie — D)18)a)	
100.000			
6.900	←	→	6.900

Esercizio x2

Partecipazioni		Cassa	
106.900			
	10.000 ←	→	10.000



► Valutazione in bilancio (principi contabili internazionali)

(IAS 27, 28, 31, 32, 39 e IFRS 3 e 7)

■ Nel cd. “**Bilancio individuale**” (cioè il *Bilancio di singola impresa* predisposto dalle società che non redigono il Bilancio consolidato e che non sono partecipate, direttamente o indirettamente, da società che lo redigono):

→ le partecipazioni di collegamento e in *joint venture* sono valutate a *patrimonio netto*

→ le altre partecipazioni sono valutate in base al cd. *metodo dell'investimento diretto*, ossia a *costo* o in aderenza allo Ias 39 (cioè a *fair value*)

■ In tutti gli altri casi → redazione del *Bilancio consolidato* e del *Bilancio di singola impresa*, che in questo caso è denominato “**Bilancio separato**”:

→ le partecipazioni sono valutate in base al cd. *metodo dell'investimento diretto*, ossia a *costo* o in aderenza allo Ias 39 (cioè a *fair value*)



◆ **Partecipazioni valutate a patrimonio netto**

➔ *Identificazione e trattamento in bilancio della differenza tra il prezzo di acquisto delle partecipazioni [C] e il corrispondente patrimonio netto delle partecipate espresso a fair value [fair value (Pn)] (riesposizione di attività e passività a fair value)*

■ **$C \leftrightarrow \text{fair value (Pn)}$**

■ ● **Nel caso di $C > \text{fair value (Pn)}$**

→ L'*avviamento (goodwill)* è incluso nel valore di carico della partecipazione

● **Nel caso di $C < \text{fair value (Pn)}$**

→ *Qualsiasi eccedenza* è esclusa dal valore di carico della partecipazione ed è invece inclusa come *provento* nella determinazione della quota di utile/perdite di competenza della partecipante



◆ **Partecipazioni valutate con il *metodo dell'investimento diretto***

→ Valutazione a costo (storico) [C]

o

→ Valutazione in base allo *Ias 39*, cioè a *fair value* [FV]



Trattamento in bilancio delle variazioni di FV:

- Per le Partecipazioni detenute a scopo di negoziazione (*Held for trading*) → Δ *fair value* a Ce
- Per le Partecipazioni disponibili per la vendita (*Available for sale*) → Δ *fair value* a Sp



▶ **Modalità fiscali di valutazione (TUIR)**

- **Partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni:** è prevista l'applicazione del regime fiscale proprio dei beni suscettibili di produrre, ai sensi degli artt. 86 e 101, *plusvalenze* e *minusvalenze*

➡ **Per le partecipazioni valutate a *costo*:**

- ◆ riferimento *implicito* alla *nozione generale di costo* (art. 110)
- ◆ eventuali *plusvalenze iscritte nello SP* (ad esempio per deroga *ex art. 2423, 4° c.) non* concorrono a formare il reddito fiscale
- ◆ in caso di cessione, si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente (art. 86, 4° c., ultima frase)



- ◆ per le *plusvalenze da realizzo*, diverse da quelle di cui all'art. 87, applicazione della normativa generale (art. 86, 4° c.)
 - concorrono a formare il reddito nell'esercizio di realizzo, *oppure* a scelta del contribuente
 - in quote costanti nell'esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto (se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni)

- ◆ *minusvalenze deducibili*
 - da realizzo (art. 101, 1° c.)

- ◆ *plusvalenze e minusvalenze* sono quantificate facendo riferimento all'*ultimo valore fiscalmente riconosciuto*



... Tuttavia ...



“Participation exemption” (Art. 87 TUIR)

Plusvalenze

Le plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società (residenti e non residenti) non concorrono alla formazione del reddito imponibile — nella misura del 95% — se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- la partecipazione è ininterrottamente posseduta dal primo giorno del dodicesimo mese precedente alla cessione (metodo applicato: LIFO);
- le partecipazioni sono classificate come immobilizzazioni nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;



- la partecipata non risiede in stati / territori caratterizzati da regime fiscale privilegiato (per le holding di partecipazioni il requisito si verifica quando è rispettato dalle società indirettamente partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante);
- la partecipata esercita una effettiva attività commerciale (per le holding di partecipazioni il requisito si verifica quando è rispettato dalle società indirettamente partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante. Inoltre, tale requisito non rileva per le partecipate quotate).

Minusvalenze

Le minusvalenze realizzate relative alle partecipazioni che soddisfano le condizioni indicate non sono deducibili se la partecipazione viene ceduta dopo dodici mesi dall'acquisto.

Sono inoltre indeducibili le minusvalenze da svalutazione di partecipazioni.



- ➔ Per le partecipazioni valutate sulla base del *metodo del “patrimonio netto”*:
 - ◆ *plusvalenze da realizzo* → v. *lucidi precedenti*
 - ◆ non deducibilità, anche a titolo di ammortamento, della parte del costo di acquisto eccedente la frazione di capitale netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata (art. 101, 3° c.)
 - ◆ *minusvalenze deducibili*:
 - da realizzo (art. 101, 1° comma)



➔ Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie

- ◆ concorrono a formare il reddito fiscale sulla base di : *ricavi di cessione – costi di acquisto – rimanenze* (art. 85, 1° c., punto c)

- ◆ rimanenze valutate (art. 94, 1° c.) in modo simile ai beni al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (art. 92)

- ◆ norme particolari in ordine a:
 - raggruppamento in categorie omogenee per natura (art. 94, 3° c.)
 - *valore minimo di riferimento* (art. 94, 4° c.) → v. *lucido successivo*
Modalità di calcolo
 - altri aspetti (art. 94, commi successivi)



Modalità di calcolo del valore minimo di riferimento (art. 94, 4° c.)

◆ *Titoli negoziati in mercati regolamentati*

Prezzi rilevati nell'ultimo giorno o media aritmetica prezzi rilevati nell'ultimo mese (per le *partecipazioni*: media aritmetica dell'ultimo semestre)

◆ *Altri titoli*

Valore normale determinato in modo comparativo al valore normale di titoli negoziati con caratteristiche analoghe o, in mancanza, in base ad elementi obiettivi